



Miriam Abu Salem*, **Nicola Fiorita****

(*dottoranda in Diritto, politica e cultura, **associato di Diritto ecclesiastico nell'Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali)

Protezione internazionale e persecuzione per motivi religiosi: la giurisprudenza più recente *

SOMMARIO: 1. Prime considerazioni su diritto di asilo e protezione internazionale – 2. La giurisprudenza italiana - 3. La nozione di persecuzione religiosa secondo la Corte di Giustizia – 4. La Corte europea dei diritti dell'uomo torna sul diritto di asilo: conversione, apostasia, rischio di persecuzione.

1 - Prime considerazioni su diritto di asilo e protezione internazionale

L'intensificarsi dell'intolleranza religiosa e il timore che la pratica o la professione di una determinata fede possano mettere in pericolo la propria vita spingono, con sempre maggiore frequenza, singoli e interi gruppi di persone a fuggire dal Paese di origine per chiedere protezione altrove. Si tratta, com'è noto, solo di un segmento di un fenomeno ben più ampio e complesso, che non ha precedenti nella storia dell'umanità e che va assumendo le caratteristiche di un vero e proprio esodo verso la parte più sviluppata e sicura del pianeta. Come scriveva Maria Cristina Folliero "il nostro tempo è ridiventato quello delle migrazioni di popoli interi in cerca di opportunità di vita, pane, lavoro, diritti"¹.

All'incremento vorticoso delle richieste di protezione internazionale, gli ordinamenti nazionali hanno risposto rendendo sempre più rigidi i criteri di ingresso e soggiorno sul proprio territorio. Tale strategia, per quanto deludente², non sorprende del tutto, dal momento che nella

* Il contributo, sottoposto a valutazione, è stato pensato e discusso nella sua interezza dai due Autori, ma i paragrafi 1 e 4 sono stati redatti da Miriam Abu Salem e i paragrafi 2 e 3 da Nicola Fiorita. Sarà pubblicato nel volume a cura di G. Macrì, P. Annicchini, *Diritto, Religione e Politica nell'Arena Internazionale*, Rubbettino, Cosenza, 2017.

¹ **M.C. FOLLIERO**, *Migrazioni e migranti nell'Europa di Francesco che condanna la sostituzione del profitto all'uomo come fine dell'attività economica delle banche e dei mercati*, in E. Camassa (a cura di), *Democrazie e religioni*, Atti del Convegno Nazionale ADEC, Trento, 22-23 ottobre 2015, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, p. 188.

² Ben diverso, come è noto, è stato l'atteggiamento assunto dalla Chiesa. Per un primo cenno alle posizioni di Papa Francesco si veda **P. CAVANA**, *Confessioni religiose, pluralismo*



regolamentazione della materia gli Stati hanno sempre cercato di mantenere un ampio margine di discrezionalità³, anche a discapito della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Basti ricordare, a tale proposito, come la Dichiarazione universale dei diritti umani, che pure segna l'avvio della produzione normativa internazionale in materia d'asilo, eviti di riconoscere un diritto soggettivo alla protezione internazionale⁴. La norma non sancisce neppure il complementare dovere d'accoglienza⁵ o quantomeno di presa in carico della domanda del richiedente da parte degli Stati⁶.

I principi della Dichiarazione hanno comunque ispirato il testo della Convenzione di Ginevra che contiene la prima definizione universalmente valida e giuridicamente vincolante del termine rifugiato. Ai sensi dell'art. 1A, n. 2, della Convenzione è rifugiato colui che

“nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”.

Affinché sussista il timore fondato richiesto dalla disposizione è necessaria la compresenza della componente soggettiva, vale a dire il timore di essere perseguitato, e di quella oggettiva, da intendersi come la ragionevole fondatezza della condotta temuta (desumibile, ad esempio, dall'analisi della reale situazione del Paese di origine e della condizione obiettiva in cui si trova il richiedente)⁷.

e convivenza: osservazioni sulla recente esperienza italiana, in E. Camassa (a cura di), *Democrazie e religioni*, cit., p. 198 ss..

³ F. RESCIGNO, *Il diritto di asilo*, Carocci, Roma, 2011, pp. 62-63.

⁴ Diversamente era stato ipotizzato in sede di lavori preparatori. Per una rapida ricostruzione della genesi dell'art. 14 della Dichiarazione si veda F. LERENZINI, *Asilo e diritti umani. L'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 102 ss.

⁵ F. RESCIGNO, *Il diritto di asilo*, cit., p. 62 F. PÉREZ-MADRID, *Asylum in case of religious persecution*, in M. Lugato (a cura di), *La libertà religiosa secondo il diritto internazionale e il conflitto globale dei valori - International Religious Freedom and the Global Clash of Values*, Atti del convegno internazionale, Roma il 20-21 giugno 2014, Giappichelli Editore, Torino 2015, p. 78; G. GOZZI, *I rifugiati e i richiedenti asilo: un mondo sospeso tra integrazione e criminalizzazione*, in G. Gozzi; B. Sorgoni (a cura di), *I confini dei diritti. Antropologia, politiche locali e rifugiati*, il Mulino, Bologna, 2010, p. 61.

⁶ L. GRASSO, *L'asilo costituzionale in Europa: analogie e divergenze di un generalizzato declino*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, vol. IV, Giappichelli, Torino, 2012, p. 1498.

⁷ UNHCR, *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l'operatore*, disponibile online sul sito http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf, p. 9.



Sebbene la norma non specifichi cosa debba intendersi per persecuzione, attraverso la lettura congiunta di essa con gli articoli che dispongono il divieto di sanzioni penali per l'ingresso e il soggiorno irregolare dei rifugiati⁸ e il divieto di *refoulement*⁹ è possibile circoscrivere la portata del termine alle gravi violazioni dei diritti fondamentali. La nozione di persecuzione risulta ulteriormente precisata dalla puntuale indicazione delle ragioni che ne sono alla base e che, secondo quanto stabilito dalla Convenzione, riguardano in via esclusiva la razza, la religione, la cittadinanza, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale e le opinioni politiche. Ai fini del riconoscimento dello *status* non è indispensabile che il richiedente abbia subito persecuzioni in passato, ma è necessario che abbia il fondato timore di subirne in futuro e che queste siano direttamente riferibili al suo Paese di origine¹⁰.

All'universalità della definizione di rifugiato non ha fatto seguito un'applicazione omogenea della norma da parte degli Stati¹¹ che, liberi di decidere a chi riconoscere lo *status*, hanno finito per trasformare l'istituto del rifugio in un privilegio concesso a pochi¹². Un atteggiamento rafforzato, di recente, dai timori per la sicurezza interna¹³ e dalle urgenze di carattere economico, giacché i costi dell'accoglienza appaiono all'opinione pubblica interna sempre meno sostenibili¹⁴, o comunque ragionevoli, alla luce delle politiche di austerità più o meno liberamente adottate dai Paesi europei. Invero, se facciamo riferimento all'Italia, la percentuale straordinariamente bassa di accoglimento delle domande di protezione internazionale¹⁵ va interpretata facendo contestualmente riferimento alla circostanza che sempre più migranti, indipendentemente dalle motivazioni che ne hanno determinato la partenza, cercano attraverso questa via di acquisire un titolo

⁸ Art. 31, primo comma.

⁹ Art. 33.

¹⁰ Le vessazioni possono essere compiute da agenti statali o da attori privati. Nella seconda ipotesi è necessario che le autorità statali non vogliano o non possano fornire protezione perché manca, ad esempio, un sistema giuridico che assicuri livelli adeguati di protezione dagli atti di persecuzione. UNHCR, *La tutela dei richiedenti asilo*, cit., p. 14.

¹¹ In questo senso F. PÉREZ-MADRID, *Asylum in case of religious persecution*, cit., p. 78.

¹² G. GIAFAGNA, R. URRU, L. VIANELLI, *Il rifugio: diritto o privilegio?*, in G. Gozzi, B. Sorgoni (a cura di) *I confini dei diritti*, cit., p. 34-35.

¹³ Z. BAUMAN, *Vite di scarto*, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 69 ss.

¹⁴ F. PÉREZ-MADRID, *Asylum in case of religious persecution*, cit., p. 78.

¹⁵ Nei primi sei mesi del 2016, su 53873 casi solo il 5% ha ottenuto lo *status* di rifugiato, il 12% la protezione sussidiaria, il 18% la protezione umanitaria (dati del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) aggiornati al 6 settembre 2016).



legale per l'ingresso nel Paese, eludendo così le restrizioni connesse all'entrata e al soggiorno per motivi economici.

A tentare di scardinare la discutibile differenziazione tra migranti economici e rifugiati è recentemente intervenuto il Tribunale di Milano, secondo cui il rimpatrio di un cittadino gambiano avrebbe posto il soggetto "in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale"¹⁶. Il provvedimento appare molto interessante, perché nel momento di valutare il riconoscimento della protezione umanitaria il giudice ha proceduto prescindendo dalla credibilità del richiedente - che si è visto infatti disconoscere lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria - e concentrandosi su "i diritti che più direttamente interessano la sfera personale e umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza", vale a dire il diritto alla salute e all'alimentazione. Per il Tribunale, la compromissione di tali diritti comporta

"gravi situazioni di vulnerabilità giuridicamente rilevanti quanto al riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto conto dell'esistenza - al riguardo - di specifici obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano".

Posto che fonti accreditate indicano che nella regione di provenienza del ricorrente esistono gravi e oggettive difficoltà economiche, diffusa povertà e accesso limitato ai più elementari diritti inviolabili dell'individuo, il rimpatrio costringerebbe il soggetto a un tenore di vita del tutto inadeguato ai principi cui si ispirano la Costituzione e le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Per tale motivo, dal momento in cui il richiedente giunge nel nostro Paese, egli diviene

"titolare del pieno diritto ad accedere alla protezione umanitaria affinché gli sia garantito un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, laddove le condizioni socio-economiche e sanitarie del Paese di origine non consentano un livello sufficientemente adeguato e accettabile di vita"¹⁷.

¹⁶ Tribunale di Milano, ordinanza n. 64207 del 2015.

¹⁷ Invero in tali termini si era già espresso il Tribunale di Napoli (ordinanza del 2 dicembre 2015) nel tentativo di ampliare il novero dei destinatari della protezione umanitaria. Muovendo dalla considerazione che l'umanitaria è una forma di protezione residuale, non legata a criteri specifici e posta a salvaguardia del sistema, il tribunale ha ritenuto che la disposizione che la regola (art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286 del 1998) "non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i *seri motivi*, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti,



Intuendo le conseguenze che una decisione siffatta può produrre, e le probabili reazioni connesse all'apertura potenzialmente illimitata delle maglie dell'istituto, l'organo giudicante si è preoccupato di aggiungere che "il riconoscimento di un diritto fondamentale non può dipendere dal numero di soggetti cui quel diritto viene riconosciuto" perché "per sua natura, un diritto universale non è a numero chiuso".

D'altra parte, il segnalato irrigidimento delle condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati occidentali trasforma – nel nostro come negli altri paesi – il riconoscimento di una qualche forma di protezione internazionale nell'unico percorso a disposizione del migrante che non possa tornare nel proprio Paese, ma anche nell'unico strumento utilizzabile dall'ordinamento per evitare il respingimento. Come sempre accade, ne consegue un'inevitabile dilatazione dei confini dell'istituto, essenziale per ridurre almeno in parte il divario tra ciò che dispone il diritto e ciò che richiedono il senso di umanità e di giustizia, e per attribuire rilevanza giuridica a quei nuovi fattori – i disastri ambientali, le mutevoli sembianze della guerra, le condizioni di emergenza economica – che spingono, più in generale, a "ripensare la definizione di rifugiato includendovi anche chi non sia sottoposto *individualmente* a pericoli per la propria incolumità e a chi si appelli al diritto di asilo per lesioni del diritto alla sussistenza"¹⁸.

Il riferimento al provvedimento milanese ci ha costretto a compiere un primo passo verso quello che sarà il contenuto di questo saggio, tutto proteso a individuare e legare i più significativi interventi giurisprudenziali in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato per motivi religiosi, nella convinzione della centralità che la disciplina della protezione internazionale e umanitaria è destinata ad assumere con riferimento alla tutela e alla promozione del diritto di libertà religiosa¹⁹.

Prima di proseguire oltre, è però necessario fissare i punti basilari da cui questa ricognizione deve muovere. Innanzitutto, è bene precisare che gli organi competenti a decidere sulle domande dei richiedenti asilo sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale che possono riconoscere lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria, rigettare completamente la domanda di protezione

quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari".

¹⁸ G. GOZZI, *I rifugiati*, cit., p. 62.

¹⁹ In questo senso P. ANNICCHINO, *Esportare la libertà religiosa*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 96; A. LICASTRO, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni*, in E. Camassa (a cura di), *Democrazie e religioni*, cit., p. 84.



internazionale, oppure possono rigettare la domanda ritenendo al contempo che sussistano gravi motivi di carattere umanitario che espongono comunque il richiedente a una situazione di rischio, trasmettendo di conseguenza gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria. Il destinatario di un provvedimento negativo, o non pienamente soddisfacente, ha diritto di presentare ricorso giurisdizionale²⁰.

La religione è uno dei cinque motivi che possono concorrere al riconoscimento dello *status*. Data la difficoltà di stabilire cosa integri una persecuzione per motivi religiosi, l'UNHCR si è premurato di specificare che la religione può assumere, singolarmente o collettivamente, diversi significati: a) religione come credenza (include tutte le concezioni teistiche, non teistiche e ateistiche); b) religione come identità (in tal caso, il richiedente può sentirsi membro di un gruppo di cui condivide credenze, tradizioni, etnia o nazionalità); c) religione come 'stile di vita' (la fede permea qualsiasi aspetto dell'attività umana, dal modo di vestire al rispetto di determinate festività o pratiche alimentari)²¹.

Infine, è necessario ricordare che a livello interno la normativa di riferimento è rappresentata dal d.lgs. n. 251 del 2007, con cui si recepisce la Direttiva 2004/83/CE, che definisce la religione come

"le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte".

La persecuzione religiosa può assumere diverse forme, come il divieto di appartenere a una comunità religiosa, di celebrare il culto in pubblico o in privato, di trasmettere o ricevere un'istruzione religiosa, l'adozione di gravi misure discriminatorie nei confronti di una determinata confessione e la conversione forzata. Come si vedrà, la protezione non può

²⁰ I dubbi sulla natura del diritto di asilo erano stati già ampiamente dissipati dalla Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7224 del 1999, secondo cui "in relazione a un rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra si verte in tema di diritti soggettivi, e pertanto, le controversie che ne riguardano il riconoscimento rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario".

²¹ UNHCR, *Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 2004, in <http://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under.html>. Per un commento si veda F. LERENZINI, *Asilo e diritti umani*, cit., pp. 273-274.



mai essere negata chiedendo al soggetto di nascondere la propria fede o di rinunciare alla sua pratica in pubblico. Nemmeno è necessario verificare l'effettiva adesione del richiedente a una determinata religione dal momento che può ben accadere che l'appartenenza a essa sia attribuita dall'agente di persecuzione.

2 - La giurisprudenza italiana

I numerosi provvedimenti che sono stati censiti ed esaminati in funzione di questo lavoro, e di cui daremo in parte conto nel prosieguo dello scritto, rivelano oltre ogni ragionevole dubbio come l'accoglimento dei ricorsi avversi al disconoscimento delle richieste presentate in sede di commissione passi principalmente attraverso la valutazione della credibilità di colui che chiede la protezione e che, non di rado, rappresenta l'unica fonte degli avvenimenti posti alla base della richiesta.

Il 2 luglio e il 7 dicembre 2015 il Tribunale di Catanzaro ha emesso due ordinanze 'gemelle'. Entrambi i ricorrenti lamentavano di essere perseguitati in ragione del proprio orientamento sessuale in un contesto islamico²². Nel primo caso, un cittadino del Bangladesh narrava di essere stato scoperto mentre intratteneva una relazione omosessuale, di essere stato denunciato al *mullah* che aveva emesso una *fatwa* a suo carico, di essere fuggito. Lo stesso dichiarava di essere stato falsamente accusato di avere provocato l'incendio di un negozio e di avere ucciso un'intera famiglia ed essere stato per tale ragione condannato a morte. Nel secondo caso, un cittadino ghanese sosteneva di essere stato scoperto mentre intratteneva una relazione con il cugino e di essere fuggito per timore di essere ucciso dal padre che, in quanto *imam*, non aveva mai accettato la sua omosessualità.

In ambo i casi, il giudice ha ritenuto di dovere disattendere la valutazione di non credibilità dei ricorrenti espressa dalla commissione dal momento che risultano verificati i presupposti di cui all'art. 3, quinto

²² In molti Paesi musulmani l'omosessualità costituisce ancora oggi un reato punito con la lapidazione, la reclusione e la pena di morte. Per una ricognizione delle legislazioni penali nel mondo islamico cfr. **D. SCOLART**, *L'Islam, il reato e la pena. Dal fiqh alla codificazione del diritto penale*, Istituto per l'Oriente, Roma, 2013. Ciò nonostante, oggi iniziano a diffondersi movimenti che mettono in discussione la lettura tradizionale e rivendicano, attraverso una reinterpretazione di genere del testo coranico, i diritti della comunità LGBTQIA: cfr. **V. FEDELE**, *L'imamato inclusivo. Alcune considerazioni sull'esegesi e le pratiche degli imam omosessuali in Europa*, in *Daimon, Omosessualità e matrimonio nei diritti delle religioni e degli Stati*, 2015, pp. 205-222.



comma, del d.lgs. n. 251 del 2007²³. Il ribaltamento della valutazione in ordine alla credibilità dei ricorrenti determina l'accoglimento delle loro lagnanze e, con il medesimo provvedimento, anche il riconoscimento in favore di entrambi dello *status* di rifugiato.

Sebbene non fossero state fornite prove certe a sostegno delle dichiarazioni dei ricorrenti, entrambi i soggetti avevano infatti fornito alla commissione un racconto dettagliato della propria vicenda, collaborando con l'autorità giudiziaria per l'accertamento dei fatti anche attraverso la presentazione di materiale documentale.

Nel primo caso, la coerenza delle dichiarazioni del ricorrente risultava confermata da una serie di circostanze oggettive: l'esistenza di una condanna a morte a suo carico, i numerosi documenti internazionali che evidenziano le discriminazioni cui sono esposti i membri dell'etnia *Rohingya*, cui il soggetto appartiene, la condizione di discriminazione in cui versano gli omosessuali in Bangladesh. Nel secondo caso, si è ritenuto plausibile che il padre del ricorrente, in quanto *imam*, non abbia accettato l'omosessualità del figlio e lo abbia minacciato di morte, anche alla luce dei rapporti di associazioni indipendenti da cui si evince come i cittadini ghanesi LGBT siano sistematicamente sottoposti a discriminazioni e vessazioni, finanche da parte della polizia²⁴.

In questi due provvedimenti l'elemento religioso viene in gioco solo indirettamente, potremmo dire quale conferma di un contesto sociale

²³ Secondo la norma in oggetto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone.

²⁴ Sempre con riferimento al profilo dell'omosessualità, la Corte di Giustizia, con sentenza del 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha chiarito che l'orientamento sessuale può essere manifestato anche in un secondo momento senza che ciò mini la credibilità del teste (nello stesso senso Cass. n. 4522 del 2015). Per i giudici, infatti, l'obbligo di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale "quanto prima" è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti di tenere in considerazione la situazione individuale e le circostanze personali di ciascun richiedente. Gli stessi hanno escluso che le dichiarazioni del richiedente possano essere provate attraverso il compimento di atti omosessuali da parte del soggetto, il suo sottoporsi a test per dimostrare l'omosessualità e la produzione di registrazioni video di tali atti, né attraverso interrogatori fondati unicamente su nozioni stereotipate degli omosessuali o indagini dettagliate sulle pratiche sessuali del richiedente.



improntato a valori, quelli dell'Islam ufficiale, ostili all'omosessualità. Maggiormente legato al profilo della libertà religiosa appare il caso che origina l'ordinanza del 22 gennaio 2016 con cui il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo *status* di rifugiato a una cittadina egiziana di religione copto-ortodossa costretta a fuggire assieme alla sua famiglia a seguito delle minacce e delle persecuzioni subite dai Fratelli musulmani.

In base a quanto disposto dal citato art. 3 d.lgs. n. 251 del 2007, il giudice, nell'esaminare la domanda, deve valutare oltre alle dichiarazioni e alla documentazione presentate dal richiedente anche i fatti che riguardano il Paese d'origine, la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente. Nel caso di specie, a sostegno delle proprie dichiarazioni, la ricorrente allegava numerosi documenti: alcuni volti a precisare la sua condizione personale come, ad esempio, i documenti d'identità e i certificati di battesimo dell'intero nucleo familiare, altri relativi alla situazione socio-politico-religiosa dell'Egitto. Poiché il giudice deve valutare l'effettiva tutela del diritto di libertà religiosa, a nulla serve analizzare i cambiamenti, pure considerevoli, intervenuti a livello istituzionale. In effetti, sebbene la nuova Costituzione riconosca formalmente la libertà religiosa quale diritto assoluto e consenta alle religioni del Libro di praticare riti religiosi ed edificare luoghi di culto nei limiti di quanto previsto dalla legge (art. 64), in pratica, come confermato dai rapporti di autorevoli organizzazioni internazionali presi in esame dal giudice, in Egitto si continua ad assistere a un progressivo e drammatico deterioramento della tutela dei diritti umani.

In particolare, il provvedimento evidenzia come le autorità statali non abbiano provveduto a contrastare le discriminazioni compiute nei confronti delle minoranze religiose, in particolare dei musulmani sciiti, dei *baha'i* e dei cristiano-copti. Questi ultimi, dopo la destituzione di Morsi, hanno denunciato nuove aggressioni di matrice settaria e hanno incontrato considerevoli ostacoli nella costruzione di nuovi luoghi di culto e nel mantenimento di quelli esistenti. Tali elementi - le persecuzioni subite e il timore di subirne di nuove, le allegazioni della ricorrente e le informazioni sul Paese di origine - hanno spinto il giudice a ritenere "concretamente provata la circostanza che l'istante in caso di rimpatrio incorrerebbe in una situazione oggettiva di persecuzione" e a riconoscere lo *status* di rifugiato.

Non sempre è l'Islam a sedere sul banco degli imputati; e, anzi, non mancano i casi in cui sono proprio i musulmani a denunciare una persecuzione per motivi religiosi. Così avviene, ad esempio, nel caso di un cittadino maliano obbligato dalla propria famiglia a lasciare il villaggio di origine a causa del rifiuto a partecipare al tradizionale rito del sacrificio animale, contrario alla propria fede musulmana. Il Tribunale di Venezia



(ordinanza n. 6198 del 2016) pur condividendo le conclusioni della commissione sul diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato, dal momento che l'ostilità mostrata dalla famiglia non configura in capo al richiedente un rischio di persecuzione, decideva in senso diverso in merito alla protezione sussidiaria.

La commissione aveva ritenuto che sul ricorrente non gravasse un rischio effettivo di subire, nel caso di rientro nel proprio luogo di residenza, una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da una situazione di violenza indiscriminata, giacché la regione di provenienza del ricorrente non era interessata da conflitti armati. Il giudice ha ritenuto che tale conclusione si fondasse su una disposizione, l'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non trasposta e dunque non vigente nel nostro ordinamento. Nel caso di specie, perciò,

“dalla circostanza che il ricorrente proviene dal sud del Mali non si può ragionevolmente inferire che egli in caso di rimpatrio vi si stabilisca, non essendo questo processo di inferenza logica - in base al quale è ragionevole attendere dal richiedente che in caso di rimpatrio si stabilisca nella parte del paese da cui proviene, in cui non corre rischi effettivi di subire danni gravi - utilizzabile, fintantoché non venga espressamente recepito nel nostro ordinamento”.

Le sentenze appena richiamate si collocano in quel filone giurisprudenziale propenso a garantire con una certa larghezza una qualche forma di protezione internazionale, valorizzando fortemente la dimensione soggettiva della fattispecie, ovvero il pericolo avvertito e temuto dal ricorrente.

Più scontata appare la decisione assunta, nel marzo 2015, dalla Corte d'appello di Bari, chiamata a pronunciarsi sul caso di un cittadino pakistano di religione *ahmadyya* perseguitato insieme ai membri della sua famiglia: il padre era stato arrestato mentre i due figli erano oggetto di una campagna intimidatoria culminata con l'apposizione di una taglia per la loro cattura. Come precisato dall'UNHCR, avere già subito persecuzioni può contribuire a rendere fondato il timore di poterle nuovamente patire, salvo nell'ipotesi in cui dalle circostanze della singola vicenda concreto non emergano chiare indicazioni in senso contrario. Ancora, un indizio significativo in ordine all'accertamento della fondatezza può provenire - come accade nel caso in esame - dalla circostanza che altri soggetti dello stesso ambiente sociale o familiare del ricorrente, o altri individui che si trovano nella sua stessa situazione, siano già state vittime di persecuzione in quel contesto territoriale. A risultare decisivo nel riconoscimento dello *status* è in questo caso l'accertamento dell'intolleranza diffusa, e non contrastata dalle



autorità, che accompagna la vita dell'intera comunità degli *ahmadiyya* in Pakistan²⁵.

Proprio il Pakistan, con le sue tensioni interne e con l'inasprimento dei conflitti a sfondo religioso, fornisce molto materiale agli organi giudiziari. Decisamente curioso è, ad esempio, il caso di un musulmano sunnita perseguitato insieme ai suoi familiari da appartenenti al proprio gruppo religioso, a causa delle buone relazioni intrattenute con alcuni sciiti. L'ostilità dei sunniti nei suoi confronti si ripercuoteva sulla possibilità di ottenere tutela e protezione dalle autorità statali, lasciando il soggetto privo di qualsiasi riparo: osteggiato dalla maggioranza, non appartenente alla minoranza e ignorato dallo Stato. In assenza di prove ulteriori rispetto alle dichiarazioni dell'interessato, a risultare decisivo agli occhi della Corte d'appello di Palermo (sentenza n. 281 del 15 febbraio 2016), in linea con quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, è stato lo sforzo del ricorrente di circostanziare la propria domanda, nonché la sua tempestiva presentazione. D'altra parte, dinanzi a un siffatto atteggiamento, come chiarisce la pronuncia, va considerata impraticabile "qualsiasi decisione che possa risolversi nella riconsegna al paese d'origine di una persona che colà potrebbe subire un grave danno".

Al di là del dato, certamente significativo, che il provvedimento in oggetto consente di acquisire, ovvero la non necessità che il soggetto richiedente la protezione appartenga a una minoranza perseguitata, potendo la persecuzione per motivi religiosi scaturire dalle più varie vicende, non v'è dubbio che nelle conclusioni del giudice siciliano torna a essere evidente il ruolo centrale che assume la credibilità del richiedente asilo e accanto a esso, lo spazio largo in cui si muove, in tutti questi casi, il libero convincimento del giudice.

Già nel 2010 la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26056, aveva affrontato questi profili, introducendo due criteri da utilizzare per orientarsi in materia. Il caso riguardava un cittadino nigeriano di fede cattolica, le cui prospettazioni venivano considerate dalla Corte d'appello di Torino contraddittorie, vaghe e generiche. Il giudice dell'impugnazione coglieva l'occasione per affermare che anche in questo tipo di controversie l'onere della prova ricade principalmente sul richiedente, così che la carenza della prospettazione di parte non poteva essere colmata attraverso l'uso dei poteri istruttori dell'organo giudiziario. Al contrario, la Cassazione ha ribadito l'obbligo dei giudici di cooperare attivamente nella fase

²⁵ *Infra* p. 12.



istruttoria²⁶, e ha precisato che la decisione sul riconoscimento dello *status* di rifugiato non può basarsi in via esclusiva sulla credibilità del richiedente e sul dovere di questi di provare le vessazioni subite. Inoltre, aggiunge la Corte, la persecuzione può essere bene accertata attraverso informazioni esterne e oggettive riguardanti il paese di origine, e proprio la riferibilità di tali condizioni al caso di specie potrà guidare la valutazione di credibilità del soggetto²⁷.

Nei provvedimenti analizzati sinora, a venire in rilievo è stata principalmente la condizione personale del richiedente. Non sono mancati però casi in cui il ragionamento dei giudici ha avuto come snodo fondamentale la natura e il comportamento dell'attore delle persecuzioni. In questo senso, la Corte d'appello di Trieste si è trovata a decidere sul ricorso di una cristiana che, dopo avere perso entrambi i genitori ed essere rimasta priva di una rete familiare di sostegno, era stata vittima di un rapimento, regolarmente denunciato una volta riacquisita la libertà. In seguito all'arresto di uno dei sequestratori, gli altri membri del gruppo criminale l'avevano minacciata di morte al fine di farle ritirare le accuse, inducendola così ad abbandonare il proprio Paese.

Per il giudice triestino (ordinanza n. 563 del 2013), la vicenda non integrava le condizioni per l'accoglimento della richiesta di protezione, poiché gli agenti di persecuzione erano delinquenti comuni, debitamente puniti dalle autorità locali. Diversamente, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 563 del 2013) rileva come i giudici dell'appello abbiano omesso di accertare il comportamento (di tolleranza, collusione o contrasto) delle autorità statali rispetto a fenomeni di violenza diffusa, ignorando l'obbligatorietà di cui agli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 251 del 2007, e nemmeno abbiano debitamente approfondito la situazione socio-politica della zona di provenienza della richiedente, il grado di violenza generalizzata diffusa nel Paese di origine, la condizione delle donne sole, in particolare di quelle già vittime di violenza o minacce, disattendendo così il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale esiste non un mero potere ma un obbligo di cooperazione istruttoria officiosa.

²⁶ Nello stesso senso Corte di Cassazione, sentenza n. 17576 del 2010.

²⁷ Il ricorrente aveva preliminarmente dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese, a maggioranza musulmana, per il timore di essere arrestato e processato senza giuste garanzie, mentre dinanzi alla Commissione il soggetto aveva dichiarato di essere fuggito alla ricerca di migliori condizioni di vita. Le dichiarazioni del ricorrente erano state considerate inattendibili e, di conseguenza, era stato negato il riconoscimento della protezione. Per la Suprema Corte ritenere contraddittorie tali dichiarazioni "è una affermazione la cui illogicità è evidente essendo la scelta di un paese civile e democratico nulla più che lo **sbocco obbligato** per chi decide la fuga da un regime oppressivo".



Il medesimo richiamo all'obbligo dei giudici di merito di esercitare i propri ampi poteri istruttori in materia e di assumere tutte le informazioni utili alla ricostruzione del contesto narrativo, induce la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24064 del 2013) ad accogliere il ricorso di una donna camerunense, accusata nel proprio Paese di stregoneria. Qualunque approfondimento antropologico, sostiene la Corte, avrebbe consentito di accertare che le accuse di stregoneria costituiscono un fenomeno socio-culturale-religioso diffuso nella comunità di origine della ricorrente, così come diffuse sono le condanne inflitte per reati comuni che dissimulano una condanna per stregoneria. Da tali approfondimenti sarebbe potuto emergere agevolmente come la ricorrente fosse stata condannata sulla base di un'attività persecutoria giustificata da ragioni di natura *lato sensu* religiosa²⁸.

La Corte è tornata nuovamente a pronunciarsi sul riconoscimento della protezione internazionale per motivi religiosi con l'ordinanza n. 8281 del 2013. Il caso riguardava un cittadino nigeriano di religione cristiana, perseguitato e minacciato di morte per avere segnalato il comportamento negligente di alcuni lavoratori della fabbrica in cui era capo reparto. A seguito della segnalazione alcuni operai erano stati licenziati. Tra questi, quelli di religione islamica avevano perseguitato il ricorrente, facendo irruzione nella sua abitazione e tentando di violentare la sorella. Il richiedente asilo aggiungeva di avere sporto denuncia, di essersi rifugiato in una chiesa e di essere stato aiutato da un sacerdote a lasciare il Paese.

Nonostante il soggetto avesse presentato domanda di protezione internazionale in maniera tempestiva e avesse correttamente sottolineato il carattere religioso delle persecuzioni subite e la totale inerzia delle autorità locali, la Commissione territoriale e i giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo che i fatti narrati avessero una connotazione 'sindacale' e non integrassero dunque una persecuzione per motivi etnico-religiosi.

La Corte di Cassazione ribaltava tali conclusioni evidenziando come i giudici dell'appello avessero disatteso i criteri di accertamento delle condizioni per il riconoscimento della protezione

²⁸ I giudici di appello, peraltro, hanno ommesso d'indicare i motivi per cui le dissimulate accuse di stregoneria, quand'anche non riconducibili alla motivazione religiosa di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 251 del 2007, non potessero essere ricondotte nell'ambito della protezione umanitaria che per la sua residualità costituisce una clausola di salvaguardia del sistema. Sulla stregoneria **M. ACIERNO**, *Il diritto del cittadino straniero alla protezione internazionale: condizione attuale e prospettive future*, in P. Morozzo Della Rocca (a cura di), *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, 2^a ed., Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2015, pp. 87-88.



“sostituendo alle esposte ragioni di persecuzione o di pericolo per la vita e l’incolumità fisica del richiedente, una propria qualificazione dei fatti senza provvedere preventivamente a valutare la credibilità intrinseca del dichiarante e la corrispondenza della situazione descritta alle oggettive condizioni del paese d’origine [...] così venendo meno agli obblighi di cooperazione istruttoria”.

In effetti, come già emerso, l’accertamento della credibilità del richiedente costituisce un “esame non eludibile” al fine di determinare l’esatta qualificazione delle persecuzioni descritte. Nel caso di specie, ricondurre le violenze a un ambito privatistico

“non costituisce un’operazione ermeneutica delle dichiarazioni rese, ma, al contrario, ne fornisce una lettura omissiva di fatti decisivi in quanto non tiene in alcun conto l’indicata eziologia etnico religiosa del conflitto e le conseguenze persecutorie nei confronti del ricorrente”.

I giudici napoletani, in sostanza, avrebbero degradato il profilo religioso ad aspetto marginale senza procedere alla sua confutazione anche alla luce delle condizioni oggettive del paese di origine. La Corte di Appello, difatti, non ha proceduto alla verifica dell’esistenza del conflitto etnico-religioso e, di conseguenza, non ha potuto valutare l’effettiva incidenza delle differenze etnico-religiose sui fatti sorti in ambito lavorativo.

Certamente meno numerosi, ma non meno significativi, risultano i provvedimenti di rigetto dei ricorsi contro le decisioni delle commissioni territoriali.

Ancora una volta, a venire in rilievo, è la delimitazione dei poteri istruttori del giudice di merito. Nella decisione n. 5224 del 2013, ad esempio, la Corte di Cassazione precisa come la presenza di una versione dei fatti circostanziata e credibile da cui si evinca il rischio grave alla vita o alla persona in caso di eventuale ritorno in patria costituisca la *condicio sine qua non* per l’attivazione dei propri poteri istruttori da parte dell’organo giudiziario. Nella vicenda sui cui è chiamata a esprimersi, la Corte rileva come il riferimento da parte della ricorrente liberiana alla propria fede cristiana, non accompagnato dalla precisazione delle forme, dei tempi e dei modi della propria pratica religiosa, non consenta in alcun modo di potere connettere la situazione di (asserita) conflittualità religiosa al caso di specie e, dunque, non faccia scattare l’obbligo di attivazione del giudice.

3 - La nozione di persecuzione religiosa secondo la Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia si è pronunciata nel 2012, per la prima volta, sul concetto di persecuzione per motivi religiosi (cause riunite C-71/11 e C-



99/11). La sentenza in oggetto assume una particolare rilevanza specie se letta nell'ottica della tutela multilivello dei diritti, soprattutto in funzione del ruolo sempre più determinante che la Corte potrebbe avere in un futuro prossimo nella protezione della libertà religiosa²⁹.

La vicenda che ha determinato l'intervento della Corte trae origine dalla richiesta di due cittadini pakistani, Y. e Z., di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi. Entrambi dichiarano di appartenere alla comunità musulmana *ahmadiyya* e di essere perseguitati nel loro Paese di origine a causa della loro fede³⁰. L'asserita ostilità verso la comunità *ahmadiyya* trova conferma nel dettato costituzionale³¹ e nelle disposizioni del codice penale che puniscono gli *Ahmadiyya* che

“directly or indirectly, poses himself as a Muslim, or calls, or refers to, his faith as Islam, or preaches or propagates his faith, or invites others to accept his faith, by words, either spoken or written, or by visible representations, or in any manner whatsoever outrages the religious feelings of Muslims” (art. 298 C),

che utilizzano in maniera equivoca epiteti, descrizioni e titoli riservati a persone o luoghi dell'Islam o che definiscono *Adhān* il richiamo alla preghiera dei propri fedeli e lo recitano in maniera non dissimile dai musulmani (art. 298 B). Più in generale, il codice penale prevede la pena di morte o l'ergastolo, oltre che una pena pecuniaria, per chiunque oltraggia il nome del profeta Muhammad (art. 295 C).

²⁹ P. ANNICCHINO, *Persecuzioni religiose e diritto d'asilo nella giurisprudenza delle corti sovranazionali europee*, in M. Lugato (a cura di), *La libertà religiosa*, cit., p. 65.

³⁰ In Pakistan la comunità *Ahmadiyya* è sottoposta a un trattamento fortemente discriminatorio. Per un approfondimento si veda A. USMAN QASMI, *The Ahmadis and the Politics of Religious Exclusion in Pakistan*, Anthem Modern South Asian History, London, 2014.

³¹ L'art. 260, terzo comma, Cost. definisce musulmano *“a person who believes in the unity and oneness of Almighty Allah, in the absolute and unqualified finality of the Prophethood of Muhammad, the last of the prophets, and does not believe in, or recognize as a prophet or religious reformer, any person who claimed or claims to be a prophet, in any sense of the word or of any description whatsoever, after Muhammad”*, e non musulmano *“a person who is not a Muslim and includes a person belonging to the Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi community, a person of the Qadiani Group or the Lahori Group who call themselves 'Ahmadis' or by any other name or a Bahai, and a person belonging to any of the Scheduled Castes”*.

Il *Second Amendment* (1974) ha aggiunto un ulteriore comma che recita *“A person who does not believe in the absolute and unqualified finality of The Prophethood of Muhammad, the last of the Prophets or claims to be a Prophet, in any sense of the word or of any description whatsoever, after Muhammad, or recognizes such a claimant as a Prophet or religious reformer, is not a Muslim for the purposes of the Constitution or law”*.



A fronte della similitudine delle vicende narrate, mentre il Tribunale amministrativo di Lipsia riconosceva il diritto del ricorrente a rimanere in Germania, il Tribunale di Dresda concludeva in senso contrario, affermando l'insussistenza di un fondato timore di persecuzione. Successivamente, però, la Corte d'appello amministrativa del Land di Sassonia riformava quest'ultima sentenza prescrivendo al *Bundesamt* di dichiarare il ricorrente Z. in possesso dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e, dunque, non espellibile, proprio come avvenuto per Y.

Il giudice dell'impugnazione basava il proprio ragionamento non tanto e non solo sulle minacce di persecuzione che i due soggetti avevano subito in Pakistan, quanto piuttosto sul fatto che Y. e Z. fossero dei fedeli 'attivi', ritenendo che non si potesse prescindere dal fatto che, una volta tornati in patria, sarebbe stato impossibile per i soggetti praticare la propria religione in pubblico senza correre il rischio di essere perseguitati. Avverso tali decisioni, il *Bundesamt* e il Commissario federale per l'asilo ricorrevano alla Corte amministrativa federale sostenendo che le restrizioni imposte agli *ahmadiyya* in Pakistan non potevano essere considerate come una violazione del nucleo essenziale della libertà religiosa dal momento che riguardavano solamente l'esercizio pubblico del culto e, quindi, non impedivano completamente al soggetto di seguire la propria fede. La Corte amministrativa federale decideva di sospendere il procedimento per sottoporre la questione alla Corte di Giustizia.

I giudici di Lussemburgo sono stati dunque chiamati a chiarire se, ai sensi della direttiva 2004/83/CE, per atto di persecuzione debba intendersi qualsiasi lesione alla libertà di religione, così come definita dall'art. 9 CEDU, o soltanto la lesione del suo "nucleo essenziale", nonché se tale "nucleo essenziale" si esaurisca nella dimensione privata della libertà religiosa o, al contrario, non comprenda anche le manifestazioni pubbliche e, in questa seconda ipotesi, se ai fini di una grave violazione della libertà religiosa debbano includersi le pratiche che il singolo fedele percepisce come irrinunciabili al fine di preservare la propria identità religiosa o solo quelle considerate tali dalla comunità religiosa di appartenenza.

Con riferimento al primo quesito, la Corte precisa che in base all'art. 9, par. 1, lett. a) della direttiva gli atti di persecuzione devono essere

«"sufficientemente gravi", per la loro natura o la loro reiterazione, da rappresentare una "violazione grave dei diritti umani fondamentali", in particolare, dei diritti assoluti per i quali, in forza dell'art. 15, paragrafo 2, della CEDU, non è ammessa deroga"».



Quanto al secondo quesito, la Corte non ritiene di dovere indugiare sull'ardua determinazione di un nucleo essenziale della libertà religiosa, ritenendo siffatta operazione incompatibile con la definizione 'estensiva' di religione sancita all'art. 10, par. 1, lett. b) della direttiva che tutela sia le pratiche che l'individuo percepisce come irrinunciabili sia quelle imposte dalla comunità di appartenenza. Per valutare se una lesione della libertà religiosa costituisce un atto di persecuzione, le autorità competenti devono allora semplicemente verificare se, alla luce della sua situazione personale, il richiedente, a causa dell'esercizio del diritto, corra un effettivo rischio di essere perseguitato da uno dei soggetti di cui all'art. 6 della direttiva.

Al contempo, la pronuncia aggiunge opportunamente che nella valutazione dell'entità del rischio di persecuzione non deve fare ingresso la possibilità di un mascheramento totale o parziale dell'appartenenza religiosa, non potendosi chiedere al fedele di rinunciare a quelle pratiche che potrebbero esporlo a un effettivo rischio di persecuzione senza con ciò altrimenti determinare un affievolimento eccessivo del suo diritto di libertà religiosa³².

4 - La Corte europea dei diritti dell'uomo torna sul diritto di asilo: conversione, apostasia, rischio di persecuzione

La ricognizione della giurisprudenza sovranazionale risulterebbe incompleta se non si accennasse a una recente decisione della Corte di Strasburgo³³ (caso n. 43611/11). Va preliminarmente precisato che la CEDU non prevede espressamente il diritto di asilo, sebbene un riferimento indiretto si ritrovi nel IV Protocollo (art. 2, par. 2), laddove si afferma il diritto di ogni individuo a lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio. Opportunamente, comunque, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha assicurato una protezione *par ricochet* del diritto di asilo³⁴ qualora il

³² Per un commento alla sentenza cfr. **A. APOSTOLI**, *La Corte di Giustizia si pronuncia su richieste di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 5, 2012, p. 3772 ss.; **G. CELLAMARE**, *Il rischio di essere perseguitato per motivi religiosi può giustificare l'attribuzione dello status di rifugiato*, in *Guida al diritto*, n. 41, 2012, p. 94; **P. ANNICCHINO**, *Persecuzioni religiose*, cit., p. 61 ss.

³³ Per una rapida ricognizione della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul tema delle persecuzioni religiose si veda **P. ANNICCHINO**, *Persecuzioni religiose*, cit., p. 57 ss.

³⁴ Cfr. **F. CHERUBINI**, *L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea*, Cacucci editore, Bari, 2012, p. 103 ss.



provvedimento di espulsione sottoponga il destinatario al rischio di tortura, trattamenti inumani e degradanti o alla pena di morte³⁵.

Il caso in esame trae origine da un provvedimento di espulsione emanato dalle autorità svedesi nei confronti di un cittadino iraniano che sosteneva di essere fuggito a seguito degli arresti e dei maltrattamenti subiti per la sua opposizione al Governo. In sede di audizione, il migrante aggiungeva di essersi convertito al cristianesimo dopo l'arrivo in Europa, ma specificava di non volere utilizzare la conversione quale motivo su cui fondare la richiesta di protezione per non inficiare la serietà delle proprie convinzioni religiose.

Per il *Migration Board* la limitata attività politica del ricorrente e la conversione non costituivano una ragione sufficiente per supporre che esso sarebbe stato perseguitato in caso di rimpatrio. Nei successivi ricorsi interni il cittadino iraniano rimarcava con maggiore vigore, ma senza fortuna, i rischi connessi all'eventuale ritorno in patria da convertito. In particolare, egli specificava che la motivazione religiosa aveva assunto una dimensione preminente nella propria richiesta dal momento in cui la cerimonia d'ingresso in una congregazione cristiana era stata trasmessa su internet e non poteva dunque escludersi che ne fosse stata presa visione dalle autorità iraniane. Circostanza gravida di conseguenze, posto che - aggiungeva il ricorrente - i musulmani apostati rischiano, in Iran, di essere condannati a morte.

Una volta approdato il caso alla propria attenzione, la Corte esclude immediatamente la rilevanza del profilo politico, in ragione dell'atteggiamento mantenuto dalle autorità iraniane che, pure a conoscenza sin dal 2007 delle attività del ricorrente, avevano a questi consentito di pubblicare del materiale critico fino alle elezioni del 2009. Per quanto riguarda i motivi religiosi, la Corte osservava come il ricorrente avesse espressamente dichiarato di considerare la fede una questione privata, salvo cambiare opinione in una fase avanzata del procedimento, poco prima cioè che l'ordine di espulsione diventasse esecutivo. Poiché nessun elemento consentiva d'affermare che le autorità iraniane erano nel frattempo venute a conoscenza della sua conversione al cristianesimo, la Corte concludeva ritenendo che non poteva considerarsi accertata l'esistenza di un rischio concreto di persecuzione per motivi religiosi da parte degli organi statali.

³⁵ B. NASCIMBENE, *Asilo e statuto di rifugiato*, relazione tenuta al Convegno annuale dell'AIC (Cagliari, 16-17 ottobre 2009), online su <http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200910/index.html>, pp. 17-18.



A ben vedere, la decisione in oggetto sembra configurare una nozione riduttiva della libertà religiosa, posto che - in netto contrasto con il richiamato orientamento dei giudici di Lussemburgo - per la Corte sembra del tutto legittimo attendersi che il soggetto, una volta ritornato in patria e al fine di evitare il rischio di persecuzioni, rinunci al compimento di quegli atti religiosi che renderebbero notoria la propria conversione. Tale conclusione non ha però convinto l'intero collegio dal momento che per i tre giudici dissenzienti essa avrebbe prodotto

“an unacceptable failure to assess, thoroughly, the risk which the applicant faces arising from his conversion to Christianity” e “secondly, insofar as the majority implies that any such risk, if it exists, could be avoided by the applicant’s concealment of his religious conversion, we consider that such a requirement is wholly unreasonable”.

Il caso è successivamente giunto alla *Grand Chamber* che si è pronunciata, nel marzo 2016, rovesciando, almeno in parte³⁶, il giudizio della quinta sezione. Innanzitutto, i giudici hanno precisato che per determinare se vi è un rischio effettivo di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani le autorità statali devono attentamente esaminare le possibili conseguenze dell'espulsione alla luce della situazione generale del Paese di destinazione e delle circostanze personali del soggetto.

Dal momento che i rapporti più aggiornati sull'Iran attestano l'esistenza di una grave violazione dei diritti umani ma non anche una grave situazione di violenza generalizzata, si deve escludere – secondo la Corte - che un cittadino iraniano corra un effettivo rischio per il solo fatto di essere rimpatriato. E però, come detto, a questa prima valutazione deve seguire un altrettanto attento accertamento delle condizioni peculiari in cui viene a trovarsi il richiedente. Più precisamente, laddove il soggetto appartenga a un gruppo minoritario particolarmente vulnerabile e notoriamente sottoposto a pratiche o trattamenti discriminatori, le autorità del Paese ospitante devono autonomamente, e a prescindere da quanto dichiarato dal soggetto, accertare la ricorrenza di rischi connessi al rimpatrio nel Paese di origine.

Nel caso di specie, le autorità svedesi, pur consapevoli del trattamento riservato in Iran ai musulmani apostati, non si sono premurate di compiere il suddetto accertamento, limitandosi a qualificare la conversione quale elemento inidoneo in via generale ai fini del riconoscimento della protezione.

³⁶ Al pari della V sezione, la Grande Camera non ha ritenuto fondato il rischio di persecuzione per motivi politici.



Il mancato riferimento alle modalità attraverso cui il cittadino iraniano avrebbe potuto o non potuto manifestare la propria nuova appartenenza religiosa una volta rientrato in patria, unico parametro per potere valutare la tenuta del suo diritto di libertà religiosa, hanno così spinto *la Grande Chambre* a dichiarare il rimpatrio del ricorrente in contrasto degli articoli 2 e 3 CEDU se effettuato senza una nuova valutazione da parte delle autorità svedesi delle possibili conseguenze della sua conversione³⁷.

³⁷ In base all'art. 39 del suo regolamento, la Corte aveva imposto alle autorità svedesi di non espellere il richiedente per l'intera durata del procedimento dinanzi ai giudici di Strasburgo.